

Legge regionale:  
"Norme in materia di circoscrizioni comunali".

Relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione  
dott. Raffaele Augelli

La Commissione all'unanimità ha confermato il secondo comma dell'art. 2 con il quale si stabilisce che la consulta zione popolare è limitata alle frazioni interessate alla erezione del Comune.

Tale disposizione non contrasta con lo Statuto nè con l'art. 133 della Costituzione in quanto qui si parla "sentite le popolazioni interessate" e siffatta formulazione può benissimo comprendere sia l'intera popolazione del comune e delle frazioni, sia soltanto le popolazioni delle frazioni interessate alla erezione in comune autonomo.

Un tale convincimento, del resto, possiamo ricavarlo non già dall'art. 133 della Costituzione, ma, per analogia, dall'art. 132 della stessa Costituzione che tratta della creazione di nuove Regioni.

Dagli atti preparatori della costituente si rileva che furono poste varie ipotesi per la costituzione di nuove Regioni: l'ipotesi della creazione di una Regione nuova e l'ipotesi della fusione di più.

"Per la prima è sufficiente che partecipino al referendum soltanto le popolazioni di quella parte della Regione che si tende a far diventare autonoma; quindi il referendum si riferisce alle popolazioni interessate ad unirsi in Regioni nuove".

Se per analogia applichiamo questo concetto alla erezione di frazioni di comune autonomo, previsto dall'art. 133

dobbiamo ritenere che il "sentite le popolazioni interessate" si riferisce soltanto alle popolazioni interessate a diventare comune autonomo e, quindi, le sole frazioni.

Per queste ragioni la commissione, all'unanimità, ha deciso di confermare il secondo comma dell'art. 2, come pure, la commissione, ha deciso di confermare il primo comma dell'art. 2, ove si parla di autosufficienza del costituendo comune, nel quale concetto è implicito anche il riconoscimento dell'autosufficienza a quella parte residua del comune capoluogo.

Pertanto ogni ulteriore affermazione è superflua.

La commissione, accogliendo, invece, il rilievo relativo all'art. 5, ritiene di abolire nel titolo dell'articolo stesso la frase "del capoluogo e della denominazione del comune". Ciò perché le modifiche relative a questi due casi sono già previste nell'art. 1 della legge stessa.